

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 240 Articolo 240

Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.